

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2598

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MATTARELLA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

*approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato)
della Camera dei deputati nella seduta del 9 gennaio 1990*

(V. Stampato Camera n. 5039)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 gennaio 1991

Istituzione di uno speciale fondo di incentivazione
per il personale del Ministero della pubblica istruzione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di rendere possibile la complessa realizzazione degli adempimenti previsti dal decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, e in relazione al crescente impegno di gestione determinato dalla evoluzione del sistema scolastico, è iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'anno 1991, un fondo pari a 20.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 per la corresponsione al personale dei ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica di uno speciale compenso collegato con la professionalità e con la produttività dei servizi.

2. Il compenso è esteso al personale non appartenente ai ruoli di cui al comma 1 in servizio, con provvedimento formale, presso il Ministero della pubblica istruzione e presso gli uffici scolastici periferici. Tale compenso non è corrisposto nel caso in cui il personale in questione percepisca, dall'amministrazione o ente di provenienza, un compenso analogo o altro trattamento che non abbia carattere di generalità per i dipendenti dello Stato.

3. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione dello speciale compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, sono definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tali criteri devono tenere conto dell'assiduità e del rendimento del personale e devono consentire, sulla base di appositi parametri opportunamente concordati, la valutazione, sia individuale che per gruppi operativi o per unità amministrative, della produttività e della qualità del servizio reso.

4. Il dieci per cento del fondo di cui al comma 1 è riservato al personale che riveste qualifiche dirigenziali e qualifiche direttive dei ruoli ad esaurimento. La misura del compenso speciale per ciascuna qualifica è stabilita dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 20.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede, nel triennio 1991-1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione di uno speciale fondo di incentivazione per il personale del Ministero».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.